

Straniero (condizione dello) -Valutazione di credibilità -Cass. n. 13944/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 3, c. 5 d. lgs. del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su fatti privi di riscontro - Motivazione perplessa - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa "ratio decidendi", senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente sulla mancata conoscenza da parte del medesimo delle modalità operative di una gang, della quale però non aveva mai fatto parte, e sul fatto che, anche in considerazione del numero di abitanti della sua città di provenienza, non era ravvisabile il rischio di persecuzione poiché "ben difficilmente avrebbe potuto essere rintracciato dai suoi persecutori").

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13944 del 06/07/2020 (Rv. 658241 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_360_1](#)

corte

cassazione

13944

2020